

§ 1.3.28 - L.R. 8 settembre 1993, n. 47.

**Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 21, del 29/09/1993 )

*Art. 1.*

1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali» come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988 n. 4, 25 febbraio 1992 n. 6 e 1 giugno 1993 n. 22 sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

*Artt. 2. - 8. (1)*

---

**Note**

(1) Modificano ed integrano la L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .